

L. 2-2-1974 n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 1974, n. 76.

(...)

24. Esecuzione d'ufficio.

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'ufficio tecnico della regione o l'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti provvedono, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato ⁽⁴⁰⁾.

(...)